

SPECIALE/AMBIENTE E RISORSE

Articoli da pag. 16

Disposizioni urgenti: novità e conferme dalla legge n. 116/2014 - La conversione in legge del D.L. n. 91/2014, «*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*», (cosiddetto "decreto competitività") si è rivelato un passaggio ricco di novità sostanziali in materia di ambiente. In particolare, sono state introdotte: una specifica disciplina che integra e innova le regole per la **classificazione** dei rifiuti; misure finalizzate al coordinamento della disciplina italiana sulle operazioni "individuate" di recupero di rifiuti in regime semplificato con quella dettata dai regolamenti europei in materia di "**end of waste**"; "utilizzo" di rifiuti appartenenti alla "lista verde" nelle installazioni soggette ad **AIA**; modifiche alla disciplina dei sistemi collettivi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RAEE**); una specifica "procedura semplificata" per le operazioni di **bonifica** dei siti contaminati; variazioni alla legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale (**VIA**), in risposta a due procedure di infrazione mosse dalla Comunità europea nei confronti dell'Italia; utilizzo dei rifiuti **inerti** nell'ambito di recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali e piazzali. Disposizioni, infine, anche su **SISTRI**, **efficienza energetica** degli edifici scolastici, messa in sicurezza e bonifica delle aree del demanio destinate a uso esclusivo delle Forze Armate, contributo per il recupero di **pneumatici fuori uso** e raggruppamento e abbruciamento di paglia, sfalci e potature e di altro materiale agricolo o forestale.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 58

Cantiere. Un'analisi approfondita sul decreto "palchi e fiere" - Dopo una lunga gestazione, il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero della Salute 22 luglio 2014 ha visto la luce confermando che, ancora una volta, in Italia il sistema prevenzionale è da "manutenzione a guasto", quindi, ben lontano dall'essere, invece, un sistema improntato sulla "manutenzione preventiva/predittiva" che, invece, opera regolando in anticipo la sicurezza nel mondo del lavoro al fine di prevenire realmente gli eventi. In Italia, negli ultimi 25 anni, l'emanazione di nuove norme in materia di sicurezza e di tutela della salute è avvenuta essenzialmente sotto due tipi di *spinte*, quelle derivanti dall'obbligo di recepimento delle direttive europee e quelle derivanti da eventi tragici costati la vita a uno o più lavoratori.

Commento a pag. 74
Testo a pag. 72

Nomina del RSPP inefficace in mancanza dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81 - Il caso affrontato dalla S.C. di Cassazione, con sentenza 21 maggio 2014, n. 20682, ha tratto origine da un'ispezione dell'organo di vigilanza compiuta presso un'azienda nel 2009, nel corso della quale era stato contestato al datore di lavoro di aver designato quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione una persona priva dei requisiti richiesti dall'art. 32, D.Lgs. n. 81/2008, oltre che di aver omesso di classificare l'azienda e di avviare alla specifica formazione gli addetti al primo soccorso e di aver messo a disposizione dei lavoratori un macchinario non conforme ai requisiti di sicurezza perché privo di griglia di protezione. Con sentenza 24 giugno 2013, il Tribunale di Milano ha condannato l'imputato per la violazione degli artt. 17, comma 1, lettera b), e 45, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008; il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza dei giudici di merito sotto molteplici profili.

Caso a pag. 79

La clausola di incompatibilità nel cantiere - La cosiddetta "clausola di incompatibilità" tra la funzione di coordinatore per l'esecuzione (CSE) e quella di datore di lavoro dell'impresa esecutrice era stata una delle novità introdotte dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, nel D.Lgs. n. 494/1996. Il legislatore aveva deciso di scongiurare il "paradosso" che la decisione più adeguata da prendere, nella prospettabile e non remota eventualità dell'insorgere di una situazione di conflitto di interessi tra le due aree funzionali, era stata affidata alla stessa persona.

IN SINTESI

<p>Massima e nota a pag. 114</p>	<p>Occorre verificare, però, se la Giurisprudenza ha mai affrontato espressamente questa questione e qual è la corretta interpretazione della "clausola di incompatibilità".</p> <p>Responsabilità dell'amministratore di società - In tema di infortuni sul lavoro, il legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni non è responsabile allorché l'azienda sia stata preventivamente suddivisa in distinti settori, rami o servizi e a ciascuno di questi siano stati in concreto preposti soggetti qualificati e idonei, nonché dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la completa gestione degli affari inerenti a determinati servizi. (<i>Cass. Pen., sez. IV, 26 giugno 2014, 29 luglio 2014, n. 33417</i>)</p>
<p>Massima e nota a pag. 116</p>	<p>Obblighi prevenzionistici e terzi estranei - Anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un'attività lavorativa da altri svolta nell'ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle misure di prevenzione. Sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio aziendale connesso all'ambiente, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro. (<i>Cass. Pen., sez. IV, 14 febbraio 2014, 1° settembre 2014, n. 36438</i>)</p>

GRANDI RISCHI

<p>Articolo a pag. 82</p>	<p>La regola tecnica antincendio per le macchine elettriche fisse - Il decreto del Ministero dell'Interno 15 luglio 2014 ha fornito la nuova disciplina per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di macchine elettriche fisse con la presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiori a 1 m³, ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni. Con questo atto il Ministero dell'Interno ha emanato specifiche disposizioni antincendio per la realizzazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse, dei trasformatori di potenza e dei reattori. Di fatto, la nuova regola tecnica, contenuta nell'Allegato al D.M. 15 luglio 2014, è rientrata nell'ampio quadro normativo redatto con lo scopo di innalzare i livelli di sicurezza per la salvaguardia delle persone e per la tutela dei beni.</p>
<p>Articolo a pag. 91</p>	<p>Il regolamento UE 528/2012 sull'impiego dei biocidi - Il regolamento (UE) n. 528/2012, con la sua modifica n. 334/2014, ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell'ambiente. Le disposizioni del regolamento sono fondate sul principio di precauzione, nell'ottica di tutelare la salute umana, la salute animale e l'ambiente. La tutela dei gruppi vulnerabili è oggetto di particolare attenzione.</p>
<p>Sintesi a pag. 110</p>	<p>Sostanze pericolose. Metodi di prova - Il regolamento (UE) della Commissione 15 luglio 2014, n. 900/2014, modifica il regolamento (CE) n. 440/2008, recante le metodologie di prova ai sensi del regolamento REACH n. 1907/2006, sulla registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (in <i>G.U.C.E. L del 21 agosto 2014, n. 247</i>)</p>

RIFIUTI E BONIFICHE

<p>Articolo a pag. 103</p>	<p>Albo gestori ambientali riorganizzato con il via libera al nuovo regolamento - Il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 giugno 2014, n. 120, nell'abrogare il precedente D.M. 28 aprile 1998, n. 406, ha rinnovato la struttura organizzativa dell'Albo gestori ambientali soprattutto nel rapporto con gli operatori che svolgono attività nei settori ambientali, coniugando l'elemento dell'innovazione amministrativa alla capacità di orientare al meglio le stesse imprese, nel quadro complesso delle norme, verso il rispetto delle regole del diritto e della legalità.</p>
-----------------------------------	--

<p>Articolo a pag. 103</p>	<p>Tra i punti oggetto della riforma, alcune categorie di iscrizione, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, i termini e le modalità di iscrizione, i relativi diritti annuali e l'idoneità dei mezzi atti al trasporto dei rifiuti in sostituzione della perizia giurata da parte dei tecnici abilitati.</p>
<p>Caso a pag. 106</p>	<p>Rifiuti liquidi, autospurgo e responsabilità penali - Il problema dell'individuazione e del corretto trattamento dei rifiuti liquidi, da sempre, è al centro di un acceso dibattito, prima sul piano legislativo e, in seguito, una volta consolidatasi la disciplina, per il costante rischio di operare "semplificazioni" in chiave interpretativa che possono portare a un travisamento dell'effettiva disciplina applicabile. In questo senso, va considerata anche, laddove ricorrano forme di sversamento illeciti, la minore "evidenza" rispetto ad analoghe fattispecie legate ai rifiuti solidi. In questo contesto diventa indispensabile capire quale disciplina sanzionatoria debba ritenersi applicabile e in quali casi sia ravvisabile una responsabilità, per il fatto commesso da dipendenti, del legale rappresentante dell'impresa.</p>
<p>Massima e nota a pag. 117</p>	<p>Aree scoperte e Tarsu. Esenzioni - L'art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993, stabilisce che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta per l'occupazione o la detenzione delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, a esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni. Una simile previsione ha carattere generale e subisce solo le deroghe indicate nel comma 2 dello stesso articolo; deroghe che peraltro non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione e accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obbiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione (<i>Cassazione civile, sezione tributaria, 30 luglio 2014, n. 17308</i>)</p>
<p>Massima e nota a pag. 118</p>	<p>TIA. Giurisdizione competente - Attesa la natura tributaria della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tia) ex art. 49, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la soluzione di ogni controversia che la riguarda deve intendersi affidata alla giurisdizione del giudice tributario (<i>Consiglio di Stato, sezione V, 28 luglio 2014, n. 3980</i>)</p>
<p>Massima e nota a pag. 119</p>	<p>CDR. Applicazione IVA al 10 % - In materia di IVA, l'aliquota agevolata del 10%, prevista dal punto 127-<i>sexiesdecies</i> della parte III della Tabella A, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, può essere riconosciuta solo alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti speciali previsti dall'art. 7, comma 3, lettera g), decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [oggi sostituito dall'art. 184, comma 3, lettera g), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152], tra i quali non è compreso il combustibile derivato da rifiuto (CDR), non riferendosi la disposizione, di natura agevolatrice e, quindi, di stretta interpretazione, a tutti i rifiuti speciali di cui al comma 3 del citato art. 7, ma solo a quelli contemplati nella lettera g) (<i>Cassazione civile, sezione VI, 26 giugno 2014, n. 14583</i>)</p>

AMBIENTE E RISORSE

<p>Sintesi a pag. 110</p>	<p>Agenzia europea per la sicurezza marittima. Contributi e finanziamenti - Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, n. 911/2014, fissa le modalità di applicazione relative al contributo finanziario dell'Unione al bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per lo svolgimento dei compiti a essa affidati contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi, ai sensi degli artt. 1 e 2, regolamento (CE) n. 1406/2002 (in <i>G.U.C.E. L</i> del 28 agosto 2014, n. 257)</p>
<p>Sintesi a pag. 111</p>	<p>Combustibili per uso marino. Concentrazione di zolfo - In attuazione della direttiva 2012/33/UE, il decreto legislativo 16 luglio 2014, n. 112, apporta alcune modifiche al testo degli artt. 292, «Definizioni», 295, «Combustibili per uso marittimo» e 296 «Controlli e sanzioni», D.Lgs. n. 152/2006 (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 12 agosto 2014, n. 186)</p>

Sintesi a pag. 112	Emissioni da autoveicoli. Risparmio di carburante - Con un comunicato del Ministero dello Sviluppo economico è stata resa nota l'avvenuta pubblicazione, in data 3 luglio 2014, del decreto interministeriale recante approvazione della guida al risparmio di carburante e alle emissioni di CO ₂ , ai sensi dell'art. 4, D.P.R. n. 84/2003, concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 14 agosto 2014, n. 188)
Sintesi a pag. 113	Mercato dell'energia elettrica - Con un comunicato del Ministero dello Sviluppo economico è stata data informativa dell'avvenuta pubblicazione sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 6 agosto 2014 recante approvazione delle modifiche al Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, trasmesse dal Gestore del mercato elettrico S.p.A. (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 27 agosto 2014, n. 198)
Sintesi a pag. 113	Distretto idrografico Alpi orientali. Pano di gestione - Il D.P.C.M. 23 aprile 2014 reca approvazione del Piano di gestione dei bacini idrografici del distretto idrografico delle Alpi Orientali, composto dai numerosi elaborati e corredato dal rapporto ambientale, dalla sintesi non tecnica e dal piano di monitoraggio che, redatti nell'ambito della procedura di VAS, costituiscono parte integrante dello stesso piano (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 21 agosto 2014, n. 193)
Sintesi a pag. 113	VIA. Programma di sviluppo rurale nazionale - Con un comunicato, il Ministero delle Politiche agricole e forestali ha reso nota la reperibilità, per la consultazione, presso il sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Rapporto ambientale del Programma di sviluppo rurale nazionale elaborato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 21 agosto 2014, n. 193)